



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



ASSE IV LEADER

MISURA 411

AZIONE 1 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

INTERVENTO 1

**SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANIPOLAZIONE,
TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA
DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI**



Piano di Sviluppo locale 2007-2013

del Gruppo di Azione Locale Euroleader s.cons. a r.l.

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER GLI INTERVENTI A
SOSTEGNO DI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANIPOLAZIONE,
TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE
DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI**

Il presente bando è stato approvato dal CdA di Euroleader con delibera n. 106 del 29.08.2012

Tolmezzo, 29 agosto 2012

Il Presidente
Daniele Petris

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.	4
Art. 2 – Definizioni.	4
Art. 3 - Area di intervento.	5
Art. 4 - Soggetti beneficiari.	5
CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	6
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.	6
Art. 6 - Interventi finanziabili.	7
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.	7
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.	9
CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	11
Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.	11
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.	11
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	11
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	11
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.	14
Art. 13 – Concessione del contributo.	15
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).	15
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.	16
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.	16
Art. 17 – Varianti.	18
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	19
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.	19
Art. 19 - Controlli.	21

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL’AIUTO.	21
Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto.	21
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.	21
CAPO VII – NORME FINALI	22
Art. 22 – Controversie.	22
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.	22
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.	22
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.	23
Elenco allegati.	23

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 411 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013, azione "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", con riferimento all'intervento 1 "*Sostegno a investimenti finalizzati alla manipolazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli locali*" previsto dal Piano di Sviluppo Locale (in seguito denominato PSL) del Gruppo di Azione Locale (in seguito denominato GAL) Euroleader s.cons. a r.l. approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti ad accrescere il valore delle produzioni agricole locali grazie alla creazione o al potenziamento di canali di commercializzazione che sfruttino la sinergia con le azioni attivabili nell'ambito della strategia di sviluppo locale e che permettano di "accorciare" il circuito commerciale produttori-consumatori, nell'ambito di interventi finalizzati a:
 - a) favorire l'intervento diretto delle aziende agricole nella trasformazione, manipolazione, confezionamento e commercializzazione in loco delle proprie produzioni;
 - b) aumentare il valore aggiunto delle produzioni di base aziendali attraverso lo sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al consumatore;
 - c) sostenere investimenti volti a creare o migliorare gli spazi destinati alla vendita diretta in azienda dei prodotti;
 - d) preservare ed esaltare la qualità dei prodotti agricoli attraverso l'ottenimento di certificazioni di qualità, inclusa quella biologica;
 - e) favorire nuovi rapporti fra le aziende agricole e il mercato, in particolare quello locale e turistico;
 - f) sostenere il reddito agricolo, l'occupazione e la sostenibilità economica dell'attività agricola;
 - g) favorire l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate all'aumento della competitività e alla riduzione dei costi di produzione;
 - h) favorire l'associazionismo tra gli agricoltori.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) *filiera corta*: insieme di fasi produttivo-economiche, ovvero produzione-trasformazione-vendita al dettaglio, concentrate in un'unica impresa;
 - b) *operazione*: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente bando;
 - c) *perizia asseverata*: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto (cfr. art. 3 comma 1 lett. ee e art. 21, comma 1, lett. b del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);
 - d) *giovane agricoltore*: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 11 comma 2;
 - e) *organismo pagatore*: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (in seguito denominata AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'AGEA, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

- f) *domanda di aiuto*: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- g) *domanda di pagamento*: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- h) *decisione individuale di finanziamento*: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- i) *fascicolo aziendale*: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- j) *imprenditoria femminile* (ai sensi della Legge 215/1992): per le ditte individuali il titolare deve essere donna; per le società di persone e le cooperative almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne; per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3;
- k) *investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso*: investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25%, o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. (*cf.* capitolo 3 delle *Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (anno 2010)* del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali);
- l) *cantierabilità*: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera f), del presente bando.

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni della Carnia costituito dai seguenti 28 comuni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cervento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
2. I Comuni di cui al comma 1 appartengono all'area rurale D del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole in forma singola o in associazione temporanea di impresa (ATI) o le cooperative di produzione primaria di prodotti agro-zootecnici che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) siano iscritte rispettivamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio e al registro Regionale delle cooperative;
 - b) aventi, alla data di presentazione della domanda, almeno una U.T.E. (Unità Tecnico Economica) collocata nell'area di intervento del presente bando;
 - c) con sede operativa oggetto di intervento ai sensi del presente bando localizzata in uno dei Comuni di cui all'articolo 3;

- d) siano proprietari o conduttori degli immobili o titolari di altro diritto reale di godimento degli stessi diverso dal diritto di proprietà, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lett. a. 5 del presente bando.
2. E' considerata associazione temporanea di impresa, in conformità al disposto dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, l'associazione costituita da almeno tre imprese agricole, ciascuna in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che non intendono porsi in concorrenza tra loro e che si accordano per realizzare un progetto di filiera corta finanziabile ai sensi del presente bando. L'ATI, al momento della presentazione della domanda, dovrà risultare già formalmente costituita con atto notarile il quale dovrà prevedere i seguenti contenuti:
- descrizione del progetto oggetto di intervento e obiettivi perseguiti;
 - individuazione dell'impresa mandataria, la quale dovrà sostenere per intero l'onere finanziario delle iniziative previste dal progetto per cui si chiede il contributo;
 - delega all'impresa mandataria a presentare la domanda di aiuto, le domande di pagamento e tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione del progetto;
 - durata dell'ATI non inferiore al periodo del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5) del presente bando
3. In caso di comproprietà, o nel caso in cui il beneficiario sia titolare di altro diritto reale o personale diverso dalla proprietà, il richiedente deve avere acquisito l'assenso scritto alla presentazione della domanda, all'esercizio dell'attività a cui la domanda è finalizzata, nonché all'esecuzione degli interventi consistenti in lavori da parte del proprietario/i e degli eventuali titolari di altro diritto reale sull'immobile, allegando alla domanda di aiuto la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato A. Saranno considerate inammissibili le "domande di aiuto incrociate" ovvero le domande presentate da ciascuno dei comproprietari con l'assenso degli altri e sullo stesso immobile in comproprietà.
4. Non potrà essere individuato come beneficiario il nudo proprietario dell'immobile oggetto della domanda di aiuto.
5. I succitati requisiti devono essere soddisfatti alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando, e devono permanere fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto al punto 18, comma 1, lett. a. 5 del presente bando.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) *formali*:
- a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda di aiuto come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
- b) *generali*:
- b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;

- b.3) disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 18;
 - b.4) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non deve essere sottoposto a procedure concorsuali;
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
- b) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - c) presentazione della domanda fuori termine di cui all'art.11.
3. Nel caso di lavori di carattere edilizio, saranno ammesse **solo le operazioni ritenute cantierabili al momento di presentazione della domanda di aiuto** ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera l) del presente bando.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare attività di manipolazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle produzioni, ottenute per almeno l'80% in azienda, destinati all'alimentazione umana di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Potranno essere finanziati interventi che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate (ad es. solo trasformazione) a condizione che il richiedente dimostri comunque di dare luogo ad una filiera corta completa.
2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
- a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di euro 20.000,00, al netto dell'IVA;
 - b) il limite massimo di spesa ammissibile totale di euro 50.000,00
 - c) il volume massimo di spesa (vpm) come da scheda della Misura 121 del PSR, volume massimo che l'impresa agricola può ricevere nei 7 anni di programmazione del PSR;
 - d) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7;
 - e) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
3. Potranno beneficiare dell'intervento solamente le aziende che non abbiano già ottenuto aiuti per la medesima tipologia di investimento con misure dell'Asse 1 del PSR della Regione FVG.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
- a) realizzazione o adeguamento degli immobili che si prestino per caratteristiche tipologico -funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi del bando e finalizzati allo svolgimento delle attività di manipolazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli locali;
 - b) attrezzature per la manipolazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli;
 - c) acquisizione di licenze e certificazioni di qualità;
 - d) acquisizione di servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di trattamento e commercializzazione delle produzioni; l'investimento per tali servizi non potrà superare il 10% dell'intero investimento;

- e) produzione e diffusione di materiale promozionale per le sole associazioni di produttori; l'investimento per tali servizi non potrà superare il 15% dell'intero investimento. Per forma associativa si intende quella "organizzazione" od "associazione", a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare.
 - f) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 10% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. In caso di investimenti in zone con vincoli di natura ambientale il limite è innalzato al 12%. Nelle spese generali sono comprese altresì le spese per acquisizione di brevetti e licenze, consulenze tecnico-specialistiche connesse alla predisposizione degli allegati alla domanda di aiuto (ad esclusione della mera predisposizione della domanda di aiuto) e le spese per garanzie fideiussorie direttamente collegate all'esecuzione dell'intervento finanziato in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010).
2. La somma delle spese di cui alle lett. c), d) e) ed f) di cui al comma 1 non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.
3. Non sono ammissibili:
- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - b) l'acquisto di terreni;
 - c) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
 - d) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - e) gli investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
 - f) l'acquisto di attrezzature o materiali usati (compreso mobili restaurati);
 - g) acquisto di diritti di produzione agricola;
 - h) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 100,00
 - i) acquisto di beni gravati da vincoli
 - j) acquisto di beni non durevoli ovvero di consumo ordinario
 - k) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua, luce, riscaldamento, telefono
 - l) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitarie
 - m) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure)
4. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
5. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
6. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando.

7. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.
8. La documentazione di spesa deve riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati alle attività di cui all'art. 6 del presente bando. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento agli interventi previsti.
9. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. n. 7 del 20 marzo 2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE			PUNTEGGIO (MASSIMO)
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE (INDICATORE)		
	Descrizione	Punteggio	
Imprenditoria giovanile	Azienda con un solo giovane agricoltore ¹	5	10
	Azienda con due o più giovani agricoltori	10	
Incremento dell'occupazione al termine dell'investimento ²	da 0,125 a 1 ULA	4	12
	da 1,01 a 2 ULA	8	
	più di 2 ULA	12	
Imprenditoria femminile ³	Azienda agricola femminile o a prevalente partecipazione femminile	5	5

¹ Per la definizione di giovane agricoltore si rimanda all'art. 2, par. 1, lett. d) del presente bando.

² I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal DPR del 29/12/2005, n. 0463/Pres, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA (28/40*6/12=0,35). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

³ Per la definizione di imprenditoria femminile si rimanda all'art. 2, par. 1, lett. j) del presente bando. **I punteggi per l'imprenditoria femminile e per quella giovanile sono cumulabili.**

Coinvolgimento di donne nelle attività aziendali (ad esclusione della donne titolari d'azienda) al momento di presentazione della domanda di aiuto	da 0,125 a 1 ULA	2	6
	da 1,01 a 2 ULA	4	
	più di 2 ULA	6	
Localizzazione dell'investimento	Investimento localizzato in Comuni maggiormente svantaggiati (<i>Gruppo A della Tabella 2 dell'Allegato 3 al PSR</i>) ⁴	5	10
	Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale (<i>Allegato 4 al PSR</i>) ⁵	5	
Agricoltura di qualità	Aziende che praticano l'agricoltura biologica ⁶	4	8
	Possesso del marchio "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)" o "IGP" ⁷	4	
Nuovi processi e prodotti	Introduzione di processi di trasformazione finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti	4	4
Progetti integrati	Progetti presentati da ATI	10	10
Inserimento del progetto in pacchetti turistici o in un sistema/rete di valorizzazione del territorio	Progetto inserito in pacchetti turistici o in un sistema /rete esistente di valorizzazione del territorio gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto	8	8
TOTALE (punteggio massimo)			73

3. A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto che ha ricevuto il punteggio per il criterio del progetto integrato. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda di aiuto presentata dall'azienda con all'interno il giovane agricoltore con l'età più bassa.
4. Il punteggio delle domande di aiuto presentate da ATI sarà calcolato applicando i criteri di selezione di cui al precedente comma 2 alla sola impresa agricola mandataria.

⁴ I Comuni maggiormente svantaggiati appartenenti al GRUPPO A sono i seguenti: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio.

⁵ Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto (Legge regionale n. 42/1996)

⁶ Il punteggio legato all'agricoltura biologica è attribuito alle aziende richiedenti che, nell'ambito del prodotto agricolo della filiera corta oggetto della domanda di aiuto, dimostrano di essere in possesso della "certificazione biologica" rilasciata da un organismo terzo. Il possesso si intende alla data della presentazione della domanda e per i prodotti che rientrano nell'investimento aziendale con una percentuale superiore al 50 % riferita alla Produzione Lorda Vendibile ante investimento.

⁷ Il punteggio legato al possesso del marchio "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)" e "IGP" è attribuito alle aziende richiedenti che, nell'ambito del prodotto agricolo della filiera corta oggetto della domanda di aiuto, dimostrano di essere in possesso di tale marchio.

5. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 150.000,00 (centocinquantamila,00) e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€66.000,00	€ 84.000,00	€150.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	INTENSITÀ CONTRIBUTO
Investimento realizzato da giovani imprenditori	60%
Investimento realizzato da altri imprenditori	50%

2. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% (nel caso di investimenti realizzati da giovani imprenditori) o al 30% (nel caso di investimenti realizzati da altri imprenditori) della spesa ammissibile.
3. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centro di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale (bollata ai sensi di legge, fatti salvi i casi di esenzione entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Euroleader s.cons.a r.l. Via Carnia Libera 1944 n. 15,

33028 Tolmezzo UD Tel. 043344834 Fax 043344856 (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).

3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Legge regionale 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di 15 (quindici) giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda cartacea di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Euroleader s.cons.a r.l., Misura 411, Azione 1 *Competitività*, Intervento 1 "Sostegno a investimenti finalizzati alla manipolazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli locali".
6. Alla domanda di aiuto cartacea, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un **documento di identità** del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000;
 - b) copia dell'atto dal quale si evince la **legittimazione** alla sottoscrizione della domanda di aiuto (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);
 - c) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la **disponibilità giuridica dell'immobile** oggetto dell'intervento (ad es. atto d'acquisto, donazione, successione, usufrutto, locazione ecc.) di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 18 del presente bando e, se del caso, autorizzazione alla presentazione della domanda e all'esercizio dell'attività a cui la domanda è finalizzata, nonché all'esecuzione degli interventi consistenti in lavori da parte del proprietario e/o del comproprietario e degli eventuali titolari di altro diritto reale sull'immobile (predisposta secondo il modello di cui all'Allegato A);
 - d) **relazione descrittiva** dell'operazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B1(per imprese, società e cooperative agricole) o B2 (per ATI) del presente bando, sottoscritto dal richiedente, contenente:
 - descrizione dell'attività agricola svolta in azienda
 - gli obiettivi e le finalità dell'investimento
 - un articolato quadro economico dell'investimento
 - un crono-programma dei lavori e della spesa
 - e) per i **lavori di realizzazione e adeguamento** degli immobili:
 1. il progetto, corredato da disegni, da una relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e delle opere da eseguire, da computo metrico analitico redatto sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi regionali;
 2. copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori o richieste di autorizzazione a realizzare gli interventi o, qualora detti titoli non siano necessari, attestazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
 3. perizia asseverata (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C) prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2, 6 e 7 del presente bando. La perizia, inoltre, attesta il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere

architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto, nonché la conformità e il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore;

- f) per gli **impianti**: se sono previste anche opere edili, il costo viene inserito nella perizia di cui alla lettera e) del presente articolo; qualora gli interventi non riguardino opere edili, ma siano previsti solamente investimenti per impianti tecnologici, dovrà essere allegata la documentazione prevista alla lettera g) del presente articolo. In ogni caso dovranno essere allegate le schede tecniche;
- g) per **arredi, attrezzature, dotazioni, e software**: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D) in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti, e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico economici, viene motivata la scelta del bene;
- h) per i **servizi di consulenza**, l'acquisizione di **licenze e certificazioni**: tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E), attestante:
 - che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
 - di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art 31 della L.R 7/2000 a fronte di rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici fra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
 - il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
 - di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando.
- j) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante **l'idoneità dell'immobile** rispetto all'attività per la quale viene presentata la domanda di aiuto, anche con riferimento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

7. Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato F), attestante:

- che il richiedente si configura come impresa giovanile;
 - che il richiedente si configura come impresa femminile;
 - le ULA complessive presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto;
 - le ULA rappresentate da donne coinvolte nelle attività aziendali al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- b) documentazione attestante il possesso della “certificazione biologica” e/o del marchio “Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)” e/o del marchio IGP;
- c) dichiarazione attestante l’introduzione nella filiera corta di processi di trasformazione finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti con descrizione puntuale del nuovo prodotto/processo;
- d) dichiarazione attestante il previsto aumento occupazionale espresso in ULA;
- e) documentazione (es. accordo, convenzione, lettera d’intenti, delibera) attestante l’inserimento del progetto, o l’intenzione ad inserirsi, in pacchetti turistici o in un sistema/rete di valorizzazione del territorio gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto per un periodo adeguato ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 18 del presente bando, contenente una dettagliata descrizione delle condizioni e modalità di appartenenza, nonché l’esplicito assenso all’inserimento da parte del soggetto che gestisce i pacchetti o il sistema/rete.
- f) Nel caso di ATI sono richiesti inoltre:
- copia dell’atto notarile di cui all’art. 4 comma 2 del presente bando;
 - una relazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa che descriva il collegamento tra le imprese dell’ATI stessa, gli apporti al processo di filiera e il miglioramento complessivo che le deriverà dall’associazione medesima;
 - una dichiarazione ai sensi del precedente comma 6, lettera i), sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese dell’associazione stessa corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore per l’autenticità della firma.
8. La mancanza della documentazione di cui al comma 7 determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.
9. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l’indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto di cui all’art. 11. Il termine suddetto può essere interrotto per una sola volta per la richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa.
2. A seguito della presentazione delle copie cartacee delle domande di aiuto, viene data notizia dell’avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione scritta ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge regionale 7/2000.
3. Il GAL provvederà quindi a nominare una commissione di valutazione composta da soggetti in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La commissione provvederà a valutare i progetti presentati ed a richiedere eventuale integrazione di documentazione per consentire una più precisa valutazione degli stessi.
4. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL, prima dell’approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

5. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet di Euroleader: www.euroleader.fvg.it.
6. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.
7. La graduatoria, al solo fine del pieno utilizzo delle risorse assegnate con il bando, è valida fino al 31 dicembre 2013, termine eventualmente prorogabile dal Consiglio di Amministrazione di Euroleader qualora se ne ravvisi la necessità. Trascorso il periodo di validità della graduatoria le domande di aiuto dei progetti ammessi ma non finanziati per carenza di risorse saranno archiviate e la documentazione ad esse allegata sarà restituita.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 della Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), organismo pagatore del PSR 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110 per cento dell'anticipazione stessa: art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011;
 - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011)
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'AgEA, in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro 15 giorni dalla data di rilascio ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011.
4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo;

- b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
 6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto in sede di liquidazione del saldo su nulla osta del GAL dopo aver accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti sia superiore all'importo anticipato.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. Ai fini del rispetto del mantenimento dell'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011, **almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non deve essere ultimato** dal punto di vista fisico o finanziario **prima della data della decisione individuale di finanziamento**.
3. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire **entro 1 (uno) anno dalla decisione individuale di finanziamento**, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
4. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili
 - f) carta di credito o bancomat
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce la rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate dalla copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento.

Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di acconto** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo individuate dal comma 1 dell'art. 7 del presente bando;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) per le opere edili, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
 - g) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - h) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di saldo** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
 - b) per le opere edili:
 - b.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;

2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali;
 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- c) per l'acquisto di arredi, attrezzature, impianti, dotazioni, licenze, certificazioni, produzione e diffusione di materiale promozionale e consulenze specialistiche:
 - c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 - d) copia dell'idonea documentazione attestante l'incremento dell'occupazione, nonché dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al numero di occupati alla data del saldo espresso in ULA;
 - e) ove non già presentata in sede di domanda di aiuto, documentazione (es. accordo, convenzione, lettera d'intenti, delibera) attestante l'inserimento del progetto in pacchetti turistici o in un sistema/rete di valorizzazione del territorio gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto per un periodo adeguato ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 18 del presente bando, contenente una dettagliata descrizione delle condizioni e modalità di appartenenza.
 - f) dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti necessari all'attribuzione dei punteggi;
 - g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria

inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20% e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, attrezzature, impianti e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione presentando specifica richiesta scritta di autorizzazione al GAL che provvederà all'approvazione delle stesse a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva degli interventi risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 3, lett. a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;

- a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 10 anni per gli investimenti relativi agli immobili e di 5 anni per le rimanenti tipologie dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
 - a.6) nel caso di assegnazione di punteggi per "*incremento dell'occupazione*", mantenere il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando;
 - a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - a.8) non spostare i beni oggetto di contributo al di fuori del territorio indicato dall'art. 3 del presente bando;
 - a.9) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
- b) Impegni accessori:
- b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 - b.4) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR
 - b.5) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. Il beneficiario, o suo rappresentante, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento (CE) 1974/2006.
 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione d'uso nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
 5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché

gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

6. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, pagine web, materiale multimediale e simili) concernenti l'intervento cofinanziato devono riportare le informazioni previste dall'Allegato VI punto 3 del Reg. CE 1974/2006, utilizzando i loghi della "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" a cura del Servizio sviluppo rurale, autorità di Gestione del PSR.
7. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale promozionale che intendono realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata, al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. f) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre il 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;

- c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (anno 2010) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità

inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Euroleader s.cons. r.l.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.euroleader.fvg.it).
3. Informazioni sul PSR 2007-2013 sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati.

Allegato A): modello per l'assenso del/i comproprietario/i e degli eventuali titolari di altro diritto reale sull'immobile;

Allegato B): relazione descrittiva dell'intervento;

Allegato C): modello di perizia asseverata;

Allegato D): modello di prospetto di comparazione tra preventivi;

Allegato E): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 11, par. 6, lett. i

Allegato F): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assegnazione dei punteggi